

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2111)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1967 (V. Stampato n. 2984)*

**d'iniziativa del deputato SERVADEI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 marzo 1967*

Concessione di un contributo annuo di cinque milioni di lire a favore della « Fondazione Domus Pascoli » con sede in San Mauro Pascoli (Provincia di Forlì)

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 è concesso un contributo annuo di lire 5.000.000 a favore della Fondazione Domus Pascoli, con sede in San Mauro Pascoli (Forlì), eretta in ente morale con regio decreto 9 agosto 1935, n. 2105.

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Fondazione Domus Pascoli presenterà al Ministero dell'interno, insieme con il rendiconto delle entrate e delle spese approvato dall'autorità tutoria ai sensi della legge 17

luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, una relazione sull'attività svolta nel periodo considerato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.